

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 18/02/2021

## FATTO

Parte ricorrente espone:

- in data 05/12/2014 ha stipulato un contratto di prestito con delegazione di pagamento;
- tale finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 31/01/2019 in corrispondenza della rata n. 47/120 (pari a Euro 246,00 ciascuna), senza conseguente restituzione pro quota di tutti gli oneri sostenuti e non goduti.

La cliente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso della somma di Euro 1.586,84 a titolo di oneri non maturati, oltre interessi e rimborso delle spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 01/03/2019. In tale sede, restituiva al cliente la somma di € 208,53 a titolo di ratei non maturati (cfr. conteggio estintivo allegato



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dall'intermediario);
- in sede di riscontro al reclamo ha offerto al cliente la somma di € 471,87; tale rimborso è stato tuttavia rifiutato;
  - in merito alle richieste formulate dal cliente, le commissioni di intermediazione hanno natura *upfront*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, l'intermediario allega la fattura emessa e il bonifico disposto in data 05/02/2015 (cfr. allegati alle ctd);
  - le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto si tratta di oneri *upfront*, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito;
  - per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate alla cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 208,53; si è dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di € 471,87 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, ma tale importo non è stato accettato dalla cliente;
  - la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria appare certamente infondata in quanto si tratta di oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
  - con riferimento agli oneri assicurativi, le relative polizze sono state sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente, per la copertura del rischio vita e dei rischi diversi di impiego del cliente; il premio assicurativo è stato, pertanto, pagato interamente e direttamente dalla banca, conseguentemente ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione;
  - a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.
  - Chiede la reiezione del ricorso, in subordine circoscrivere il rimborso a quanto già offerto e in ogni caso detrarre quanto già versato.

## DIRITTO

Risultano prodotti in atti due distinti conteggi estintivi. Uno allegato dalla ricorrente, elaborato dopo la scadenza di 47 rate su 120 complessive, estinzione al 31/01/2019. L'altro, allegato dall'intermediario, elaborato dopo la scadenza di 48 rate su 120 complessive, estinzione al 28/02/2019.

Sulla base della quietanza liberatoria allegata dalla cliente, che attesta l'estinzione del prestito alla data del 01/03/2019, si farà riferimento al conteggio estintivo prodotto dall'intermediario che è anche quello più recente.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli



intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri upfront e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Va ricordato inoltre che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39<sup>1</sup> di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *“..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

Dal momento che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”* e;
- per evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;
- considerato anche che è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;
- avuto presente, infine, che *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione.. di un nuovo contratto di credito”.*

la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell'ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie occorre anzitutto rilevare che secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, alle commissioni di gestione, si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), quando il contratto rinvia espressamente al piano di



ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*.

Nel caso in esame, si rileva che nelle CGC, al punto 3.2, si prevede che le commissioni di gestione maturano nel corso della durata del prestito e saranno rimborsate per la sola

quota non maturata secondo i criteri indicati nel piano di ammortamento. Non risulta tuttavia versato in atti il piano di ammortamento. Pertanto, in applicazione dell'orientamento condiviso espresso dai Collegi, nel conteggio che segue verrà utilizzato il criterio *pro rata temporis* per il calcolo delle commissioni di gestione.

Quanto alla clausola di cui alla lettera E, *Oneri erariali (incluse altre spese amministrative, postali e di notifica)*, malgrado includa anche gli oneri erariali, è da ritenersi *recurring* stante l'inclusione delle spese postali ed in mancanza di riferimenti alle spese di istruttoria. In definitiva i rimborsi richiesti da parte ricorrente devono essere trattati quanto alle Commissioni di gestione e gli Oneri erariali/Altre spese come *recurring*, mentre vanno considerate *upfront* le Spese di istruttoria, le Commissioni di attivazione e le Commissioni di intermediazione.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 22.615,66	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	246,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,77%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	38,77%	174,45		174,45
Commissioni di attivazione(B)				442,80	Upfront	38,77%	171,65		171,65
Commissioni di gestione (C)				384,00	Recurring	60,00%	230,40	208,53	21,87
Oneri erariali (E)				56,54	Recurring	60,00%	33,92		33,92
Commissioni di intermediazione (F)				1.623,60	Upfront	38,77%	629,40		629,40
<b>Totale</b>				<b>2.956,94</b>					<b>1.031,29</b>

L'importo di cui in tabella è da arrotondare, in base alle vigenti disposizioni ABF a € 1.031,00.

Non può essere accolta la domanda relativa al rimborso delle spese legali stante la natura del giudizio avanti all' ABF e la serialità del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.031,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6333 del 09 marzo 2021

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA